

## **Di nuovo la franchigia fiscale per i “Premi sportivi” fino a 300 € ma solo per 9 mesi!**

In un’eterna precarietà delle norme, il DL n. 38/2026 [www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/27/26G00057/SG](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/27/26G00057/SG) ha nuovamente reintrodotta la regola per cui i premi sportivi fino a **300 €** non sono soggetti a ritenuta di acconto.

Un’analisi più attenta merita di essere svolta dopo la conversione del decreto legge, ma intanto si possono indicare gli aspetti innovativi di immediata applicazione.

- **L’art. 9** dispone che i premi sportivi non sottostanno a ritenuta di acconto se

- 1) erogati a favore di atleti dilettanti
- 2) di misura inferiore a 300€
- 3) non si superano i 300€ cumulando anche più premi, attribuiti dallo stesso soggetto al medesimo atleta, a far data dal 28 marzo e fino al 31 dicembre 2026

Superata, anche cumulativamente nel periodo indicato, tale soglia, l’intero ammontare deve essere sottoposto a ritenuta di acconto ad opera dell’ente rogatore del premio sportivo.

Permangono per il resto le regole finora in vigore: erogazione da parte di un ente dell’ordinamento sportivo (ASD/SSD ma anche CONI, CIP, FSN, DSA, EPS); ritenuta di acconto al 20% per i premi sportivi non esenti; non comunicazione al RAS e non indicazione dei premi nella dichiarazione dei redditi